



EUROPEAN COMMISSION

Competition DG

Information, Communication and Media

Telecommunications and post; Information society coordination

The Head of Unit

Brussels, 25.05.05 D 002627
COMP/C-1/CSE D(05) 300

Dott. Maurizio Gotta
Presidente
Associazione Anti Digital Divide
Via San Secondo 7 bis
10128 Torino
ITALIA

Oggetto: denuncia nei confronti della società Telecom Italia S.p.A..

Egregio dott. Gotta,

si fa seguito alla Sua del 31 marzo 2005 ed alla mail del 17 maggio u.s. con le quali ha portato a conoscenza di codesto Ufficio della Commissione una presunta violazione degli articoli 82 del Trattato CE e 54 dell'Accordo EEA ad opera della società Telecom Italia S.p.A. ("Telecom Italia").

Nella Sua lettera si afferma che Telecom Italia, operatore dominante in Italia nel mercato all'ingrosso dell'accesso a banda larga, attuerebbe una politica discriminatoria nella vendita di servizi al dettaglio di accesso ad Internet ADSL a clienti italiani, attraverso la fissazione di prezzi eccessivamente onerosi se confrontati con quelli praticati dallo stesso operatore per fornire il medesimo servizio di accesso ("Alice") in Francia ed in Germania.

Successivamente, si afferma che l'offerta all'ingrosso di connettività a banda larga da parte di Telecom Italia è soggetta a regolamentazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ("AGCOM") attraverso la metodologia del *retail minus*. Tuttavia, secondo quanto da Lei indicato, tale criterio regolamentare non offrirebbe adeguata tutela ai clienti italiani ed agli operatori concorrenti rispetto ad eventuali azioni anticoncorrenziali poste in essere dall'*incumbent*.

Infine, la dimensione geografica del mercato rilevante è, secondo la Sua valutazione, di carattere nazionale. Allo stesso tempo, tuttavia, le pratiche attuate da Telecom Italia sono ritenute idonee a pregiudicare il commercio tra Stati membri, dal momento che attengono alla fornitura di servizi offerti in diversi Stati membri. Alla luce di quanto precede, pertanto, Lei considera che la Commissione europea sia nella posizione migliore per prendere in esame la questione da Lei posta.

Commission européenne, B-1049 Bruxelles – Belgique. Téléphone : (32-2) 299 11 11
Bureau : J70-COMP-Grefte Antitrust. Téléphone : ligne directe (32-2) 296 88 03 Télécopieur : (32-2) 295 01 28
E-mail COMP-GREFFE-ANTITRUST@cec.eu.int

Tuttavia, i fatti esposti nella Sua lettera non sembrano tali da soddisfare in maniera inequivocabile il requisito dell'interesse comunitario, necessario al fine di giustificare ulteriori indagini da parte della Commissione. Di seguito se ne espongono le ragioni.

Secondo una consolidata giurisprudenza comunitaria, la Commissione è titolare della valutazione sull'effettiva presenza del requisito dell'interesse comunitario, così da individuare la priorità da assegnare ad ogni caso che Le viene sottoposto. Nel valutare l'interesse comunitario, al fine di dare eventuale seguito alle indagini, la Commissione deve - in particolare - analizzare la fondatezza della presunta infrazione nel mercato comune, la probabilità di accertare l'esistenza di un'effettiva violazione e la portata dell'indagine richiesta. Inoltre, nelle proprie valutazioni, la Commissione deve considerare la presenza di effettivi strumenti, messi a disposizione dai sistemi legislativi nazionali, a protezione dei diritti e degli interessi dei denunciati. In questo contesto, risulta di particolare interesse quanto disposto dagli articoli 3, 5 e 6 del Regolamento n. 1/2003, in vigore dal 1° maggio 2004, in base al quale le autorità nazionali di concorrenza e i tribunali degli Stati membri hanno non solo la competenza, ma anche l'obbligo di applicare direttamente gli articoli 81 e 82 del Trattato CE¹.

Nel caso di specie, ulteriori indagini risulterebbero sproporzionate, *inter alia*, alla luce delle scarse possibilità di constatare la presunta infrazione da Lei denunciata.

In primo luogo, come riportato nella Sua denuncia, la dimensione geografica del mercato in oggetto è nazionale. In Italia, Telecom Italia, in qualità di *incumbent*, detiene - per ragioni storiche - una posizione di notevole forza sia nel mercato al dettaglio che in quello all'ingrosso dell'accesso a banda larga. In Francia e Germania, diversamente, Telecom Italia non è attiva nel mercato all'ingrosso, mentre nel mercato al dettaglio opera in qualità di operatore di piccole dimensioni concorrente sia dell'*incumbent* che degli altri operatori alternativi.

Inoltre, occorre sottolineare che i costi strutturali cui Telecom Italia deve far fronte differiscono notevolmente a seconda che si prenda in considerazione il mercato italiano piuttosto che un altro mercato geografico. Infatti, mentre in Italia tali costi sono legati, *inter alia*, al possesso della rete PSTN, negli altri Stati la politica commerciale di Telecom Italia deve tenere conto delle offerte all'ingrosso imposte dagli operatori *incumbent* nazionali. Su quest'ultimo aspetto, negli altri Stati membri, come avviene anche in Italia, il prezzo all'ingrosso dei prodotti venduti dall'*incumbent* è regolato dall'autorità nazionale di regolamentazione. Ciò comporta che i prezzi all'ingrosso di tali offerte possano differire significativamente da Stato a Stato in virtù delle scelte di prezzo effettuate dal regolatore. Ad esempio, in un'ottica comparativa a livello internazionale, in

¹ Si veda la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, causa 127/73, BRT vs SABAM [1974] ECR 51, par. 15 et ss. e la Comunicazione della Commissione sulla procedura applicabile alle denunce presentate alla Commissione ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE, Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 101, 27.4.2004, p. 65, par. 11-19.

² Al riguardo, si veda: www.agcom.it: delibere n. 117/05/CONS, 118/04/CONS, 453/03/CONS, Accordo tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 27 Gennaio 2004 e art. 12 del "Codice delle comunicazioni elettroniche"

³ Causa T-64/89 *Automec/Commission* (10 luglio 1990) [ECR] 1990, p. II-367, paragrafi 45-47.

Francia il prezzo dell'accesso condiviso risulta essere particolarmente basso ed i prezzi al dettaglio sono molto competitivi.

Vorremmo inoltre attirare la Sua attenzione sull'assenza di elementi che indichino la mancanza, all'interno del sistema legislativo italiano, di strumenti che possano salvaguardare i Suoi diritti ed interessi nei confronti della presunta infrazione, che appare principalmente legata alla supposta mancanza di una effettiva concorrenza in Italia.

A tale riguardo, come Lei sa, l'AGCOM sta svolgendo l'analisi sul mercato all'ingrosso dell'accesso a banda larga, secondo quanto previsto dalla cd. procedura ex articolo 7 del Nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche. Il fine di tale indagine è proprio quello di definire la regolamentazione più appropriata per rendere il mercato all'ingrosso dell'accesso a banda larga più competitivo, rafforzando – di conseguenza – la concorrenza al dettaglio. L'AGCOM, nella sua bozza di decisione, propone di passare dall'attuale sistema del *retail minus* a quello basato sul principio dell'orientamento al costo, che è attualmente ritenuto il metodo più efficace per permettere una diminuzione delle tariffe all'ingrosso e rendere così possibile una conseguente riduzione dei prezzi al dettaglio per l'accesso a banda larga. Il testo della proposta di decisione dell'AGCOM è stato sottoposto a consultazione pubblica nazionale alla quale tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di partecipare. Il testo sarà successivamente inviato all'autorità nazionale di concorrenza ed alla Commissione prima dell'approvazione definitiva².

Infine, relativamente alla percentuale del *retail minus* del 30%, da Lei indicata come non sufficiente per garantire adeguatamente gli utenti italiani, è opportuno segnalare che recentemente Telecom Italia ha aumentato a 256 kbit/s in *upload* e 640 kbit/s in *download* la larghezza minima di banda offerta. Pertanto, a seguito di tale aumento di capacità, la percentuale di *retail minus* applicabile risulta quella indicata nella delibera dell'AGCOM n. 6/03/CIR, pari a circa il 50% (-47% per le offerte a 256 kbit/s e -55% per quelle a 640 kbit/s).

Sulla base delle argomentazioni che precedono e considerando le scarse probabilità di constatare la presunta infrazione, si ritiene che non sia opportuno porre in essere ulteriori attività di indagine sul caso in oggetto e, pertanto, di non proseguire con ulteriori azioni. Tale posizione, assunta sulla base delle informazioni ad oggi disponibili nel mio Ufficio, è comunque provvisoria e lascia impregiudicata la possibilità di sottoporre alla Commissione ulteriori informazioni. Infine, mi preme sottolineare che questa lettera Le è inviata nell'ambito della prima delle tre fasi procedurali, così come definite dal Tribunale di prima istanza³.

Cordiali saluti,


Eric VAN GINDERACHTER